



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale civile di Lecce - Sezione III civile - nella persona del giudice, dr. Paolo Moroni, ha pronunciato all'esito dell'udienza del 19 giugno 2019 la seguente

SENTENZA

nel procedimento civile iscritto al n. ~~1228~~ del ruolo generale dell'anno 2016, avente ad oggetto: opposizione agli atti esecutivi ed opposizione all'esecuzione;

promosso da

~~Parigi C...~~ rappr.to e difeso dall'avv. Matteo Sances per procura in calce all'atto di citazione;

-attore/opponente-

contro

S ~~...~~ spa, rappr.ta e difesa dall'avv. ~~...~~ per procura allegata all'originale della memoria difensiva di costituzione;

-convenuta/opposta-

Conclusioni

All'udienza del 19 giugno scorso l'avv. Sances, riportandosi ai proprio scritti difensivi, ha concluso per l'illegittimità dell'intimazione di pagamento n. 0000 ~~...~~ del 7.11.2016 e del successivo atto n. 000 ~~...~~ notificato in pari data, opponendosi a detto esito il procuratore comparso nella stessa occasione per S ~~...~~ spa, che ha insistito, preliminarmente, per la declaratoria di difetto di giurisdizione del Tribunale adito, dovendo la controversia essere rimessa alla cognizione del Giudice Tributario, e nel merito per il rigetto della domanda di controparte.

Fatto e diritto

Ha agito ~~Parigi C...~~, deducendo:

- di avere ricevuto a mezzo PEC in data 7.11.2016, ore 16.46 e 32 secondi, intimazione di pagamento n. 0000 ~~...~~ da parte di S ~~...~~ spa per l'importo di € 85.410,52 da versarsi entro 5 giorni per 5 ordinanze ingiunzione relative a tributi del comune di Lecce (n. ~~...~~ del 23.1.2013 - n. ~~...~~ del 9.7.2013 - n. ~~...~~ del 9.7.2013 - ~~...~~ del 5.12.2014 - n. ~~...~~ del 5.12.2014);
- di avere ricevuto sempre a mezzo PEC dalla stessa società lo stesso giorno, a soli 3 secondi di distanza dal primo, altro atto n. ~~...~~ di richiesta di rendere la dichiarazione prevista dall'art. 492, 4° co., cod. proc. civ. relativamente alle stesse ingiunzioni di pagamento, a cui aggiungere quella n. ~~...~~ del 30.9.2016;
- di avere diffidato la concessionaria con missiva inoltrata a mezzo fax il 9.11.2016 a sospendere immediatamente ogni iniziativa volta al recupero coattivo di dette somme;
- di avere proposto in data 24.3.2014 avverso l'iscrizione ipotecaria e le ingiunzioni sottostanti n. ~~...~~ del 23.1.2013 e n. ~~...~~ del 9.7.2013 istanza ex art. 1, commi da 537 a 540. L. 228/2012 senza ottenere riscontro alcuno e senza che ne scaturisse la sospensione,

pure normativamente prevista, di ogni ulteriore iniziativa volta alla riscossione delle somme iscritte a ruolo e con le conseguenze previste di annullamento di ogni partita in caso di mancato riscontro dell'istanza entro 220 giorni dalla data di presentazione;

- di avere pure, con missiva del 24.5.2016, mosso le sue rimostranze per il mancato riscontro di due istanze di rateizzazione del 19.2.2013 e del 7.8.2013.

Ha concluso parte attorea/opponente per l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 0000~~0000~~ del 7.11.2016 anche per mancato rispetto del termine di 5 giorni per il pagamento con la stessa concessi, oltre che della comunicazione n. 0000~~0000~~ resa in pari data ex art. 492, 4° co., cod. proc. civ. prima della formalizzazione dell'atto di pignoramento, dedotto anche il mancato rispetto degli effetti sospensivi di dette procedure esattoriali a seguito dell'istanza presentata il 24.3.2014 ai sensi dell'art. 1, commi da 537 a 540, L. 228/2012 e dell'eventuale annullamento previsto in caso di mancato riscontro entro 220 giorni dalla predetta istanza.

Nel costituirsi, ha eccepito S~~0000~~ spa il difetto di giurisdizione del Tribunale, dovendo la controversia essere rimessa alla cognizione della Giurisdizione Tributaria ex art. 2 d.lgs. 546/92, come modificato dall'art. 12 l. n. 448/01, facendosi questione nel presente giudizio di illegittimità di atti prodromici all'esecuzione, quali la cartella esattoriale o l'intimazione di pagamento ex art. 50 d.p.r. 602/73.

Nel merito, ha osservato, quanto alle istanze già presentate dal ~~Partito~~, come le stesse siano riferibili a due sole delle 6 ingiunzioni di pagamento (la n. ~~0000~~ del 23.1.2013 e la n. ~~0000~~ del 9.7.2013), in detti termini dovendosi limitare gli effetti sospensivi e caducatori invocati.

Legittimo ogni altro aspetto dell'azione amministrativa esperita, con particolare riferimento alla richiesta ex art. 492, 4° co., cod. proc. civ. in costanza dell'azione esecutiva già intrapresa da S~~0000~~ a mezzo di intervento esperito con atto dell'1.3.2016 nell'ambito di proc. n. ~~0000~~/10 R.g.e. già avviato da altri nei confronti del ~~Partito~~ [doc. n. 4 in fasc. S~~0000~~ spa], ha concluso la difesa della società convenuta/opposta per il rigetto di ogni avversa domanda.

Sospesa l'efficacia esecutiva degli atti impugnati con decreto *inadita altera parte* del 20/23.12.2016, poi confermato con ordinanza del 7/9.6.2017 pronunciata in scioglimento della riserva all'uopo assunta, trattandosi di controversia da decidere *per tabulas*, all'esito dell'udienza del 19 giugno scorso, precisate dalle parti le conclusioni e previa concessione dei termini ex art. 190 cod. proc. civ. per note, la causa è stata trattenuta per essere decisa nei termini che seguono.

Tanto premesso, va preliminarmente superata l'eccezione di difetto di giurisdizione formalizzata dalla difesa di S~~0000~~ spa.

Sul punto la Corte Costituzionale [sent. 31.5.2018 n. 114] ha avuto modo di evidenziare, per mezzo di una interpretazione dettagliata delle norme di sistema e nella certezza che non possano ritenersi ammissibili vuoti di tutela ex art. 24 e 113 Cost., che le opposizioni agli atti esecutivi relative alla regolarità formale ed alla notifica del titolo esecutivo spettino alla cognizione del Giudice Tributario, così sottratte dall'art. 57, lett. b), d.p.r. 602/73 alla cognizione del G.O., a cui invece va rimessa la giurisdizione per tutti gli altri vizi che pure possono essere emendati con lo stesso rimedio processuale.

Quanto all'opposizione all'esecuzione, la stessa Corte di legittimità costituzionale a ritenuto che spettino alla giurisdizione del Giudice Tributario le contestazioni relative al diritto dell'amministrazione di procedere alla riscossione e perciò quelle riferite al titolo esecutivo - normalmente la cartella di pagamento - e che vanno rimesse, invece, al G.O. le controversie per fatti successivi alla notifica della cartella di pagamento o dell'intimazione ex art. 50 d.p.r. 602/73, ad eccezione del caso in cui le stesse si atteggino nei termini di opposizioni c.d. "recuperatorie", che pure restano attratte nella cognizione del Giudice Tributario [sent. cit. in motivazione - punti 10. - 11.].

Nello specifico, è circostanza acclarata che dopo l'intervento esperito da S~~0000~~ spa nel marzo 2016 nell'ambito di altra procedura esecutiva avviata nel 2010, il ~~Partito~~, nel novembre dello stesso anno, avesse ricevuto intimazione di pagamento pressoché per gli

stessi titoli (5 su 6 ingiunzioni di pagamento), avendo lo stesso P. ~~0000~~ già il 24.3.2014, dopo l'avviso di iscrizione ipotecaria per 2 di dette ingiunzioni - la n. ~~0000~~ del 23.1.2013 e la n. ~~0000~~ del 9.7.2013 -, presentato istanza ex art. 1, commi da 537 a 540, L. 228/2012 [doc. n. 5 in fasc. P. ~~0000~~].

Trattasi perciò di contestazioni successive alla formazione del titolo esecutivo.

Quanto all'intimazione di pagamento del 7.11.2016, deve concludersi che la stessa debba essere considerata *inutiliter data*, avendo a quella data e per gli stessi titoli S. ~~0000~~ spa già esperito intervento in un procedimento esecutivo già pendente dal 2010 a carico del P. ~~0000~~, mentre la richiesta avanzata ex art. 492, 4° co., cod. proc. civ. va ritenuta irrituale, dovendo detta previsione riferirsi all'azione del creditore procedente e trovando applicazione per l'interveniente semmai la diversa previsione di cui all'art. 499, 3° co., cod. proc. civ.; trattasi comunque di questioni diverse dalla regolarità formale e dalla notifica del titolo esecutivo e, pertanto, rimesse alla cognizione del G.O.

Così superata l'eccezione di difetto giurisdizione sollevata da parte convenuta/opposta, l'intimazione di pagamento e l'atto contenente richiesta ex art. 492, 4° co., cod. proc. civ., notificate il 7.11.2016 a pochi secondi di distanza l'una dall'altro, vanno comunque annullati, il secondo dei due atti perché irrituale, il primo quantomeno per le due ingiunzioni di pagamento n. ~~0000~~ del 23.1.2013 e n. ~~0000~~ del 9.7.2013, avendo il P. ~~0000~~ presentato successivamente all'avviso di iscrizione ipotecaria per detti titoli istanza ex art. 1, commi da 537 a 540, L. 228/2012 con i conseguenti effetti sospensivi della procedura di riscossione e caducatori della pretesa nell'ipotesi di mancato riscontro di detta istanza nei 220 giorni seguenti, riscontro di cui non vi è prova in atti.

I due atti oggetto di doglianza nel presente giudizio vanno perciò caducati, almeno, relativamente all'intimazione di pagamento, per le pretese di riscossione relative alle ingiunzioni di pagamento n. ~~0000~~ del 23.1.2013 e n. ~~0000~~ del 9.7.2013, relative a "partite... annullate di diritto" [art. 1, comma 540, L. 228/2012].

Accolta l'opposizione del P. ~~0000~~ nei termini anzidetti, S. ~~0000~~ spa è tenuta a rifondergli le spese del presente giudizio, con distrazione in favore del procuratore del P. ~~0000~~ stesso, che ha reso la dichiarazione di rito, e da liquidarsi sulla scorta dei criteri previsti dal d.m. 55/14 nella misura prossima ai minimi dei parametri previsti per i giudizi ordinari di valore fino a 260mila euro e per le fasi di studio, introduttiva e decisionale.

p.q.m.

definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'opposizione proposta da P. ~~0000~~ C. ~~0000~~, così provvede:

- annulla l'intimazione di pagamento n. 0000~~0000~~ notificatagli da S. ~~0000~~ spa il 7.11.2016, limitatamente alle somme pretese per le ingiunzioni di pagamento n. ~~0000~~ del 23.1.2013 e n. ~~0000~~ del 9.7.2013 relative a partite annullate ex art. 1, commi da 537 a 540, L. 228/2012;
- annulla l'atto n. 0000~~0000~~ di richiesta di dichiarazione ex art. 492, 4° co., cod. proc. civ. notificatogli da S. ~~0000~~ spa il 7.11.2016;
- condanna S. ~~0000~~ spa a rifondere a P. ~~0000~~ C. ~~0000~~ le spese e competenze di lite, con distrazione in favore del procuratore del P. ~~0000~~ stesso e liquidate in € 195,00 per esborsi ed in 4.200,00 per compenso professionale, oltre spese a forfait al 15%, Cassa Avvocati ed Iva di legge.

Lecce, 21 novembre 2019

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

- 5 DIC. 2019

Lecce,

IL CANCELLIERI

INIZIARIO GIUDIZIARIO

Is. ~~0000~~

Il giudice
dr. Paolo Moroni



TRIBUNALE DI LECCE
CONTENZIOSO CIVILE

Il sottoscritto Funzionario Giudiziario

vista l'istanza dell'Avv. **MATTEO SANCES**

visto l'art. 124 in combinato disposto con l'art. 327 Cpc applicabile nel caso
di sentenza non notificata;

CERTIFICA

che, avverso la sentenza n. **3808/2019**

emessa nel procedimento n. **11868/2016**

promosso da **P. C.**

nei confronti di **S. SPA**

non è stato proposto, nei termini di legge, appello, regolamento di competenza,
ricorso per cassazione o revocazione.

La stessa è divenuta, pertanto, cosa giudicata formale.

Lecce,

29 SET. 2020



riscossi € **3,87**
per diritto di certificazione

Il Funzionario Giudiziario
Elia Stomaci

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
(Dr. *Gina ARNESANO*)

Il Funzionario Giudiziario
Elia Stomaci

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
(Dr. *Gina ARNESANO*)